

Accertamento sintetico, l’Agenzia delle Entrate “risponde”

di Cinzia Bondi

Con la C.M. 21.6.2011, n. 28/E, “ *Risposte a quesiti in occasione di incontri con la stampa specializzata*” l’Agenzia delle entrate ha chiarito alcune problematiche interpretative riguardanti imposte ed istituti di particolare interesse per contribuenti e operatori professionali.

Il nostro contributo si propone di riassumere le risposte ai quesiti riguardanti l’accertamento sintetico, argomento di costante attualità oltre che per le proprie caratteristiche strutturali, per le recenti modifiche normative ancora in itinere.

L’accertamento sintetico- nuova disciplina

L’accertamento sintetico è un metodo di accertamento basato sulla capacità di spesa, con il quale si rettifica – ai fini delle imposte dirette, il reddito complessivo del contribuente, persona fisica, qualora esso risulti inferiore rispetto alla suddetta capacità di spesa (secondo la nuova norma è necessario che si verifichi uno scostamento di almeno il 20% del reddito complessivo determinabile sinteticamente rispetto a quello dichiarato).

La norma che lo prevede è l’art. 38 D.P.R. 600/1973 di cui sono stati completamente sostituiti i commi che vanno dal quarto all’ottavo.

L’art. 22 del Dl 78/2010, conv. dalla L. 122/2010, ha profondamente modificato, infatti, la disciplina dell’istituto (con effetto per “*gli accertamenti relativi ai redditi per i quali il termine di dichiarazione non è ancora scaduto alla data di entrata in vigore del decreto*” e cioè il 31 maggio 2010) ed ha accentuato la distinzione tra l’accertamento sintetico in senso stretto e cd. redditometro, istituto previsto al comma 5, della versione in vigore del nuovo articolo 38.

Ai sensi del nuovo comma 4, il reddito sintetico può essere determinato sulla base delle *“spese di qualsiasi genere sostenute nel corso del periodo d’imposta”*. Le spese, tra le quali sono ricomprese le spese per incrementi patrimoniali che - nella precedente versione della si presumeva sostenuta con redditi conseguiti in quote costanti nell’anno di sostenimento e nei quattro precedenti , assumono rilievo sulla base del principio di cassa. Premesso che la revisione normativa ha tratto spunto anche dalle mutate *“tipologie di spesa sostenute dai contribuenti ed alle preferenze nella propensione ai consumi”*, beni e servizi a contenuto induttivo precedentemente individuati dai decreti ministeriali del 1992, saranno aggiornati con elementi di capacità contributiva, da individuarsi con decreto ministeriale non ancora emanato, ed individuati *“attraverso l’analisi di campioni significativi di contribuenti, differenziati in funzione del nucleo familiare e dell’area territoriale di appartenenza”*.

In base al comma 7 dell’ art. 38 d.p.r. 600/1973, gli uffici devono *“invitare il contribuente ... per fornire notizie rilevanti ai fini dell’accertamento e, successivamente, di avviare il procedimento di accertamento con adesione ai sensi dell’art. 5 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218”*, l’obbligatorietà del contraddittorio *“garantisce”* il contribuente che può fornire prove a proprio favore sia prima che dopo l’avvio del procedimento di accertamento con adesione.

Resta , infine, la possibilità di dimostrare che il reddito determinato sinteticamente sia comunque compatibile con il reddito dichiarato fornendo la prova che il finanziamento delle spese indicative di maggiore capacità contributiva è avvenuto con redditi diversi da quelli posseduti nello stesso periodo ‘imposta o con redditi esenti o soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d’imposta o comunque, legalmente esclusi dalla formazione della base imponibile. Un’ ulteriore novità , è introdotta al comma 8 del nuovo articolo 38 d.p.r. 600/1973, che ammette la deducibilità degli oneri previsti dall’articolo 10 Tuir e delle detrazioni d’imposta per gli oneri sostenuti dal contribuente (art. 12-13-15-16 T.U.I.R. e detrazioni previste in altre disposizioni di legge, i.e. ristrutturazioni edilizie, risparmio energetico).

Altro elemento di rilievo, derivante dall'introduzione dell'art. 18 D.L. 78/2010, ed alle conseguenti modifiche apportate all'art. 44 D.P.R. 600/1973, consiste nell'obbligo da parte per l'Agenzia delle Entrate di inviare una preventiva comunicazione al Comune di residenza del controllato prima dell'emissione dell'avviso di accertamento sintetico; a sua volta, il Comune dovrà rispondere entro sessanta giorni, segnalando ogni elemento utile alla determinazione del reddito complessivo

Le “risposte” dell'Agenzia delle Entrate

1. Alternatività tra accertamento sintetico e redditometro.

Accertamento sintetico e redditometro non possono coesistere. Gli uffici finanziari devono scegliere, anche sulla base delle risultanze istruttorie, quale modalità di accertamento applicare ai fini della rettifica delle dichiarazioni delle persone fisiche.

L'Agenzia delle entrate conferma il rapporto di alternatività tra i due strumenti accertativi evidenziando che il primo, è basato sulla *“somma delle spese di qualsiasi genere sostenute nel corso del periodo d'imposta”* e l'altro è fondato *“sul contenuto induttivo di elementi indicativi di capacità contributiva individuato mediante l'analisi di campioni significativi di contribuenti differenziati anche in funzione del nucleo familiare e dell'area territoriale di appartenenza con Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze”* di prossima emissione.

2. Spesa per l'acquisto di un bene di natura patrimoniale sostenuta tramite finanziamento

Nell'ipotesi di acquisto di un bene di natura patrimoniale tramite finanziamento (mutuo, leasing, etc.), ai fini dell'accertamento sintetico, ex art. 38, c. 4, D.P.R. n. 600 del 1973, rileveranno solamente le quote o i canoni pagati nell'anno che andranno ad aggiungersi alle altre spese sostenute nel corso del periodo d'imposta esaminato. Il quarto comma dell'articolo 38 parla, infatti, di *“spese sostenute nel corso del periodo d'imposta”* non può dunque rilevare il valore complessivo del bene acquistato.

3. Redditi esclusi legalmente dalla formazione della base imponibile ai fini dell'accertamento sintetico

In caso di accertamento sintetico, il contribuente può opporre ai fini della prova contraria che i redditi posseduti nello stesso periodo d'imposta sono esenti o soggetti a ritenuta alla fonte o legalmente esclusi dalla base imponibile. Il concetto di reddito deve essere inteso in senso non strettamente fiscale ma riferirsi al reddito finanziario reale del contribuente stesso.

Infatti nell'ultima parte della citata disposizione normativa si richiamano, espressamente, tra le prove contrarie che possono essere prodotte il possesso di redditi esclusi *“legalmente dalla formazione della base imponibile”*. (La C.M. riporta il seguente esempio: la persona fisica titolare di un bene immobile di interesse storico/artistico dato in locazione è tenuto fiscalmente a dichiarare, quale reddito imponibile, la sola rendita catastale e non il canone di locazione; ovviamente il canone effettivamente riscosso verrà preso in considerazione nell'ambito della necessaria attività istruttoria propedeutica all'accertamento sintetico).

4. ANALISI DEL RISCHIO DI EVASIONE AI FINI DEI CONTROLLI FORMALI

La legge finanziaria 2011 ha previsto che per i controlli formali delle dichiarazioni gli uffici dovranno tener conto di *“specifiche analisi del rischio di evasione”* effettuate per migliorare l'efficacia a dell'attività del controllo formale delle dichiarazioni. Tale analisi è svolta sulla base delle informazioni presenti presso il Sistema Informativo dell'Anagrafe Tributaria. I criteri selettivi individuati, a seguito della citata analisi, sono approvati con provvedimento del Direttore dell'Agenzia ed, applicati alla totalità delle dichiarazioni presentate. Vengono così individuati ,in modo “mirato” gli elementi più significativi sui quali indirizzare l'attività di controllo formale delle dichiarazioni da parte degli Uffici.

5. CONCETTO DI “SPESE DI QUALSIASI GENERE”

Tra le spese “*di qualsiasi genere sostenute nel periodo d’imposta*” e che rilevano nella determinazione sintetica del reddito rientrano anche quelle che nella disposizione normativa previgente erano individuate come “*spese per incrementi patrimoniali*”.

6. DETERMINAZIONE DELLE “SPESE DI QUALSIASI GENERE”, PRINCIPIO DI CASSA

Le “*spese di qualsiasi genere sostenute*” vanno imputate secondo il principio di cassa. Pertanto se viene corrisposto un acconto per l’acquisto di un immobile pari a 50.000 € nel 2010 e di un saldo per 150.000 € nel 2011, ai fini dell’accertamento sintetico ex art. 38, c. 4, del D.P.R. n. 600 del 1973 rileverà solamente, per il 2010, l’acconto e per il 2011 il saldo.

Accertamento sintetico ante art. 22, D.L. 78/2010	Accertamento sintetico post art.22, D.L. 78/2010
Riferimento al possesso di beni prestabiliti dal D.M. 10.9.1992	Riferimento alle spese di qualsiasi genere sostenute dal contribuente (art. 38, c. 4, d.p.r. 600/1973)
Riferimento all'incremento patrimoniale	Altri elementi indicativi di capacità contributiva individuati mediante l'analisi di campioni significativi di contribuenti differenziati in funzione: <ul style="list-style-type: none"> • Del nucleo familiare; • Dell'Area territoriale di appartenenza (art. 38, c. 5, d.p.r. 600/1973)
Scostamento tra reddito dichiarato e reddito accertato sinteticamente del 25% per un biennio	Scostamento tra reddito dichiarato e reddito accertato sinteticamente del 20% (art. 38, c. 6, d.p.r. 600/1973)
Riferimento al reddito netto dichiarato	Riferimento al reddito lordo dichiarato
	Contraddittorio preventivo col contribuente obbligatorio ed avvio dell'accertamento con adesione (art. 38, c. 7, d.p.r. 600/1973)
Prova contraria (redditi esenti o sottoposti a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta)	Prova contraria (redditi esenti o sottoposti a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta, comunque, legalmente esclusi dalla formazione della base imponibile) art. 38, c. 4, d.p.r. 600/1973.
	Deducibilità degli oneri di cui all'art. 10 d.p.r. 917/1986 e delle detrazioni d'imposta
	Collaborazione con i Comuni - invio segnalazione prima dell'emissione dell'avviso d'accertamento sintetico (art. 18, D.L. 78/2010)

5 luglio 2011
Cinzia Bondì